

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5613 del 27/10/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 E 28 - VIAZZANI ANTONIO, GIUSEPPE E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA - DOMANDA 29.06.2016 DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO AGRICOLO IRRIGUO E ZOOTECNICO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI BUSSETO (PR), LOC. CONSOLATICO SUPERIORE. RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PRPPA2185. SINADOC 29463/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5819 del 27/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. 1060 del 26/06/2023 “Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con d.D.G. n. 126/2021;

PRESO ATTO della domanda prot. 10400 del 29.06.2016 con cui l'azienda Viazzani Anto-

nio, Giuseppe e Michele Societa' Agricola, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 82007870346 ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi dell art. 27, R.R. 41/2001, codice pratica PRPPA2185;

DATO ATTO che ai sensi dell art 27 comma 8) del R.R. 41/200, L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola e igienico e assimilati (zootecnico);

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023 e per le annualità precedenti dovute;

- in data 11.10.2023 ha versato la somma pari a 61,65 euro a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale (188,35 euro il 15.12.2005) per un totale di 250,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PRPPA2185;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'azienda Viazzani Antonio, Giuseppe e Michele Societa' Agricola, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 82007870346 il rinnovo la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite due pozzi, codice pratica PRPPA2185, ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche descritte nel disciplinare allegato al presente atto che annulla e sostituisce i precedenti;

Le opere di presa sono site in comune di Busseto (PR), via ConsolatICO Superiore:

pozzo 1 ad uso zootecnico: mappale 7, Foglio n. 31, del Catasto dei Terreni del Comune di Busseto; Coordinate UTM $x = 582503$ $y = 980346$; cartografia C.T.R. alle tavole n. 181-NO, elemento Busseto, alla scala 1:25.000, e n. 181010, elemento Busseto alla scala 1:10.000;

pozzo 2 ad uso irriguo: mappale 200, Foglio n. 31, del Catasto dei Terreni del Comune di Busseto; Coordinate UTM $x = 582482$ $y = 4980159$; cartografia C.T.R. alle tavole n. 181-NO, elemento Busseto, alla scala 1:25.000, e n. 181010, elemento Busseto alla scala 1:10.000;

Corpo idrico interessato: cod. 0630ERDQ2PPCS nome: Pianura alluvionale padana, confinato superiore (limite acquifero A2 mt 98,2 da p.c.);

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 20 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 8640 per uso agricolo irriguo e l/s 10 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 26280 per uso zootecnico, quantitativi compatibili con d.G.R. n. 1415/2016 e con d.G.R. n. 1195/2016;

3. di approvare il disciplinare allegato, sottoscritto per accettazione dal concessionario in

data 10.10.2023 e acquisito al prot. PG/2023/172917 in data 11.10.2023;

4. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 30.06.2033;

5. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2023 quantificato in 236,46 euro, comprensivo degli interessi legali per ritardato pagamento è stato pagato;

6. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro complessivi, è stata versata;

7. di rendere noto che:

ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE, Pietro Tomasaz Boggio;

11. di dare atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;

12. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
13. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Viazzani Antonio, Giuseppe e Michele Societa' Agricola, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 82007870346 (codice pratica PRPPA2185).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO 1 uso zootecnico:

- Tipo di pertorazione: a rotazione di diametro non inferiore a 500 mm,
- Profondità massima: 71 metri dal p.c.;
- Tubazione definitiva in acciaio con diametro interno di $F = 156,3$ mm ed esterno di $F = 168$ mm per 68 metri;
- Tubazione filtro in acciaio con diametro interno di $F = 156,3$ mm ed esterno di $F = 168$ mm; lunghezza 3 metri e posizione tra -67 e -70 metri dal piano campagna;
- Drenaggio: in ghiaietto siliceo posto tra -62 e -71 metri dal piano campagna;
- cementazione: malta cementizia nell'intercapedine tra il piano campagna e -62,0 metri di profondità dal piano campagna;
- Tipo della pompa: elettropompa sommersa con potenza pari a 11 kw;
- Portata: 10,0 l/s con prevalenza di 72 m.

2. POZZO 2 uso agricolo irriguo:

- Tipo di pertorazione: a rotazione di diametro non inferiore a 500 mm,
- Profondità massima: 25 metri dal p.c.;
- Tubazione definitiva in acciaio con diametro interno di $F = 261$ mm ed esterno di $F = 273$ mm per 16 metri;

- Tubazione filtro in acciaio con diametro interno di $F = 261$ mm ed esterno di $F = 273$ mm; lunghezza 9 metri e posizione tra -15 e -24 metri dal piano campagna;
- Drenaggio: in ghiaietto siliceo posto tra -8.0 e -25 metri dal piano campagna;
- cementazione: malta cementizia nell'intercapedine tra il piano campagna e -8,0 metri di profondità dal piano campagna;
- Tipo della pompa: pompa centrifuga ad asse verticale azionata da trattore;
- Portata: 20,0 l/s con prevalenza di 60 m.

Le opere di presa sono site in comune di Busseto (PR), via Consolatice Superiore:

pozzo 1, uso zootecnico: mappale 7, Foglio n. 31, del Catasto dei Terreni del Comune di Busseto; Coordinate UTM – $x = 582503$ $y = 980346$; cartografia C.T.R. alle tavole n. 181-NO, elemento Busseto, alla scala 1:25.000, e n. 181010, elemento Busseto alla scala 1:10.000;

pozzo 2, uso irriguo: mappale 200, Foglio n. 31, del Catasto dei Terreni del Comune di Busseto; Coordinate UTM – $x = 582482$ $y = 4980159$; cartografia C.T.R. alle tavole n. 181-NO, elemento Busseto, alla scala 1:25.000, e n. 181010, elemento Busseto alla scala 1:10.000;

Corpo idrico interessato: cod. 0630ERDQ2PPCS nome: Pianura alluvionale padana, confinato superiore (limite acquifero A2 mt 98,2 da p.c.);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico per un allevamento bovino di circa 200 capi e agricolo irriguo a servizio di un comparto esteso circa 17 ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 20 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 8640 per uso agricolo irriguo e l/s 10 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 26280 per uso zootecnico, quantitativi compatibili con d.G.R. n. 1415/2016 e con d.G.R. n. 1195/2016.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta a euro 230,62.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro complessivi, viene restituito alla

scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 30.06.2033.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria po-

sizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle

opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.